

Repertorio n. 220637 Fascicolo n. 45804

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 8 (otto) del mese di novembre in Carpi, nel mio studio in Via Fratelli Cervi n. 3.

8 novembre 2011

Innanzi a me dr. ALDO FIORI, Notaio in Carpi, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, sono comparsi i Signori:

PINTO DOMENICO, nato a Casteltermeni (AG) il 23 aprile 1965, residente a Carpi (MO), Via Cavalcavia per Budrione n. 11, Codice Fiscale PNT DNC 65D23 C2750;

BULDRINI PAOLA, nata a Modena (MO) il 6 gennaio 1959, residente a Carpi (MO), Via Caboto n. 48B, Codice Fiscale BLD PLA 59A46 F257H;

LANZI DAVIDE, nato a Parma (PR) il 9 ottobre 1970, residente a Colorno (PR), Via S. Rocco n. 18, Codice Fiscale LNZ DVD 70R09 G337F;

BISI LUCIANO, nato a Carpi (MO) il 24 dicembre 1954, residente a Carpi (MO), Via Cefalonia n. 12, Codice Fiscale BSI LCN 54T24 B819U;

GAVIOLI FRANCESCO, nato a Novi di Modena (MO) il 7 aprile 1946, residente a Carpi (MO), frazione Fossoli, Via Martinelli n. 104/A, Codice Fiscale GVL FNC 46D07 F966X;

MASI ROBERTO, nato a Modena (MO) il 18 settembre 1969, residente a San Felice sul Panaro (MO), Via Torino n. 32, Codice Fiscale MSA RRT 69P18 F257E.

Detti Componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) E' costituita fra i Signori PINTO DOMENICO, BULDRINI PAOLA, LANZI DAVIDE, , BISI LUCIANO, GAVIOLI FRANCESCO e MASI ROBERTO una Associazione di volontariato, ai sensi della Legge n. 266/91 e della L.R. n. 12/05, sotto la ragione sociale:

"A.S.I. - Affrontiamo la Sordità Insieme".

Art. 2) L'associazione ha sede in Carpi (MO), Via dei Trasporti n. 2/A.

Art. 3) L' Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività di volontariato nel campo sanitario con particolare attenzione verso gli ammalati affetti da patologia o deficit uditivi, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In particolare l'Associazione si propone di:

a) assistere, mediante attività informative e di aggiornamento le persone affette da ipoacusie portatrici o meno di ausili protesici (protesi acustiche tradizionali o dispositivi protesici impiantabili come l'impianto cocleare) promuovendo innanzitutto l'incontro fra esse;

b) promuovere un'attiva partecipazione dei familiari dei bambini e degli adulti con ipoacusia alla conoscenza e alla risoluzione dei problemi derivanti dalla minorazione uditiva;

c) sostenere la ricerca scientifica in merito alle cause dell'ipoacusia, ai percorsi diagnostici e alle possibili metodologie di recupero e/o potenziamento della finzione uditiva, contribuendo, con iniziative di varia natura (es. incontri, convegni e confronti con altre associazioni ed esperti) a favorire lo sviluppo culturale;

d) sollecitare l'intervento degli enti, delle strutture sanitarie e dei servizi competenti, per la diagnosi precoce, per una corretta protesizzazione (tramite protesi acustiche o impianto cocleare) e assistenza nel tempo per un'adeguata riabilitazione della funzione uditiva;

e) fornire consulenza per l'assistenza tecnica relativa ad eventuali problematiche nell'utilizzo dei dispositivi protesici, in particolare gli impianti cocleari (attività di mutuo aiuto per le procedure da effettuare in caso di rotture, di sostituzioni successive alla disponibilità di dispositivi di nuova generazione, pratiche assicurative e gestione/manutenzione dei dispositivi stessi);

Uff. delle Entrate di Carpi

Registrato il 18.11.2011

al n. 5886

Serie 1.7.

Euro

Dr. ALDO FIORI NOTAIO

41012 Carpi (MO) - Via Fratelli Cervi n. 3 - Tel. 059 695080 - fax 059 694948 - E-mail: alfiori@notariato.it



f) affermare il diritto allo studio nella scuola pubblica per i bambini ipoacusici mediante un corretto inserimento e i necessari supporti tecnici e strumentali;

g) sollecitare l'inserimento delle persone ipoacusiche nel mondo del lavoro in condizione paritaria verso i normudenti e nel rispetto delle loro specifiche esigenze;

h) sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente alle problematiche delle persone non udenti promuovendo conferenze, dibattiti e informando dell'esistenza di un cambiamento radicale nella gestione della disabilità uditiva e delle potenzialità di recupero della funzione uditiva nel pieno rispetto delle persone stesse;

i) sollecitare, presso gli enti e i servizi competenti, interventi anche di carattere legislativo idonei a risolvere i problemi delle persone con ipoacusia e consentirne il miglior inserimento nella scuola, nel lavoro, nella società.

l) collaborare con altre associazioni ed enti e partecipare ad organismi consultivi in ambito sanitario e sociale.

m) svolgere tutte le attività consentite dall'ordinamento che si rivelino in concreto utili al conseguimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 4) L'Associazione è regolata dai patti contemplati nel presente atto nonché dalle norme contenute nello Statuto dell'Associazione che sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera "A", onde ne formi parte integrante e sostanziale, **omessane la lettura per dispensa avutane dai Componenti.**

Art. 5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito - dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 60 (sessanta), versati come segue dai fondatori stessi:

- PINTO DOMENICO Euro 10 (dieci);

- BULDRINI PAOLA Euro 10 (dieci);

- LANZI DAVIDE Euro 10 (dieci);

- BISI LUCIANO Euro 10 (dieci);

- GAVIOLI FRANCESCO Euro 10 (dieci);

- MASI ROBERTO Euro 10 (dieci).

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Art. 6) La durata dell'associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall'assemblea degli associati.

Art. 7) La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio, nonché la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Società spettano ad un Consiglio Direttivo che re-

sterà in carica per tre anni dalla data odierna.

A formare il Consiglio Direttivo vengono nominati i Signori:

- PINTO DOMENICO, Presidente;

- LANZI DAVIDE, BULDRINI PAOLA, BISI LUCIANO, GAVIOLI FRANCESCO e MASI ROBERTO, Consiglieri.

Art. 8) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo si chiuderà il 31 dicembre 2012.

Art. 9) Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 10) Le spese del presente atto e successive sono a carico dell'associazione ora costituita.

I Costituiti consentono il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai Costituiti, i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo e con me lo firmano nei modi di legge alle ore 18,30; scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me in questi due fogli occupa cinque facciate intere e quanto della presente.

F.to Pinto Domenico

F.to Lanzi Davide

F.to Buldrini Paola

F.to Bisi Luciano

F.to Gavioli Francesco

F.to Masi Roberto

F.to Aldo Fiori Notaio

Allegato "A" al Repertorio n. 220637/45804

STATUTO

Titolo I - Associazione

Art. 1 E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "**A.S.I. - Affrontiamo la Sordità Insieme**".

Art. 2 L'Associazione ha sede in Carpi (Mo) all'indirizzo indicato presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 3 L'Associazione è apolitica e senza scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione o in caso di scioglimento, non potranno essere distribuiti tra gli associati, neanche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 4 L'Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività di volontariato nel campo sanitario con particolare attenzione verso gli ammalati affetti da patologia o deficit uditivi, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In particolare l'Associazione si propone di:

a) assistere, mediante attività informative e di aggiornamento le persone affette da ipoacusie portatrici o meno di ausili protesici (protesi acustiche tradizionali o dispositivi protesici impiantabili come l'impianto cocleare) promuovendo innanzitutto l'incontro fra esse;

b) promuovere un'attiva partecipazione dei familiari dei bambini e degli adulti con ipoacusia alla conoscenza e alla risoluzione dei problemi derivanti dalla minorazione uditiva;

c) sostenere la ricerca scientifica in merito alle cause dell'ipoacusia, ai percorsi diagnostici e alle possibili metodologie di recupero e/o potenziamento della finzione uditiva, contribuendo, con iniziative di varia natura (es. incontri, convegni e confronti con altre associazioni ed esperti) a favorire lo sviluppo culturale;

d) sollecitare l'intervento degli enti, delle strutture sanitarie e dei servizi competenti, per la diagnosi precoce, per una corretta protesizzazione (tramite protesi acustiche o impianto cocleare) e assistenza nel tempo



- per un'adeguata riabilitazione della funzione uditiva; -----
- e) fornire consulenza per l'assistenza tecnica relativa ad eventuali problematiche nell'utilizzo dei dispositivi protesici, in particolare gli impianti cocleari (attività di mutuo aiuto per le procedure da effettuare in caso di rotture, di sostituzioni successive alla disponibilità di dispositivi di nuova generazione, pratiche assicurative e gestione/manutenzione dei dispositivi stessi); -----
- f) affermare il diritto allo studio nella scuola pubblica per i bambini ipoacusici mediante un corretto inserimento e i necessari supporti tecnici e strumentali; -----
- g) sollecitare l'inserimento delle persone ipoacusiche nel mondo del lavoro in condizione paritaria verso i normudenti e nel rispetto delle loro specifiche esigenze; -----
- h) sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente alle problematiche delle persone non udenti promuovendo conferenze, dibattiti e informando dell'esistenza di un cambiamento radicale nella gestione della disabilità uditiva e delle potenzialità di recupero della funzione uditiva nel pieno rispetto delle persone stesse; -----
- i) sollecitare, presso gli enti e i servizi competenti, interventi anche di carattere legislativo idonei a risolvere i problemi delle persone con ipoacusia e consentirne il miglior inserimento nella scuola, nel lavoro, nella società. -----
- l) collaborare con altre associazioni ed enti e partecipare ad organismi consultivi in ambito sanitario e sociale. -----
- m) svolgere tutte le attività consentite dall'ordinamento che si rivelino in concreto utili al conseguimento degli scopi sociali. -----
- Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio. -----

----- Titolo II - Soci -----

Art. 5 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone interessate al perseguimento degli scopi sociali e in particolare i portatori di impianti cocleari e i loro famigliari. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è proposto annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione all'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire riduzioni per particolari categorie di soci. -----

Per essere ammessi all'Associazione occorre inoltrare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo che la vaglierà ai fini dell'ammissione, pagare la tessera di iscrizione ed accettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione. L'eventuale reiezione di domande di ammissione deve essere motivata ed è impugnabile di fronte all'assemblea dei soci. -----

I soci dell'Associazione si distinguono in: -----

- Soci Fondatori; -----

- Soci Ordinari; -----

- Soci Sostenitori. -----

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'Associazione e si impegnano ad operare concretamente e - fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali. -----

I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, più alta per favorire il finanziamento dell'associazione. -----

Tutti i soci hanno gli stessi diritti. -----

Art. 6 I soci sono obbligati: -----
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi; -----
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'As-
sociazione; -----
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo. -----

I soci hanno diritto: -----
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; -----
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, secondo il principio del
voto singolo; -----
- ad accedere alle cariche associative. -----

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune,
né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione. -----

Art. 7 La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni e per esclu-
sione. I casi di esclusione saranno sanciti dall'Assemblea dei soci su pro-
posta del Consiglio direttivo per: -----

- a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno; -----
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; -----
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari. -----

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati
per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consen-
tendo facoltà di replica. -----

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote as-
sociative versate. La quota sociale non è trasmissibile, nè rivalutabile. -----

Titolo III - Organi dell'Associazione

Art. 8 Organi sociali

Gli organi sociali sono: -----
- l'Assemblea; -----
- il Presidente; -----
- il Consiglio direttivo; -----
- il Presidente onorario -----

I soci minori di anni 18 non potranno ricoprire cariche sociali. -----
Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed at-
tribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente so-
stenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. -----

Art. 9 L'Assemblea

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano. -----
Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria
tutti gli aderenti all'Associazione. -----

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno
entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approva-
zione del bilancio precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche so-
ciali. -----

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in
sede straordinaria; -----

- a) per decisione del consiglio direttivo; -----
 - b) su richiesta, indirizzata al presidente di almeno un decimo dei soci. -----
- E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto. E'
ordinaria in tutti gli altri casi. -----

L'assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione se
è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, da non tenersi - nello stesso giorno, qualunque sia il nu-
mero dei presenti. -----

Gli avvisi di convocazione - da inviare per iscritto agli associati almeno
otto giorni prima dell'incontro anche a mezzo posta elettronica o da af-
figgere nella sede sociale almeno quindici giorni prima dell'incontro, de-
vono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riu-
nione. -----

Art. 10 Deliberazioni dell'Assemblea

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. -----

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente e, ove necessario, da persona designata dall'assemblea. -----

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario. -----

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi. -----

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. -----

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. -----

L'assemblea ordinaria -----

- elegge ogni tre anni il Consiglio direttivo e se lo ritiene opportuno il presidente onorario; -----

- approva il bilancio consuntivo; -----

- determina l'ammontare delle quote sociali; -----

- decide su tutte le questioni che il Consiglio direttivo ritiene opportuno sottoporre all'attenzione della stessa e su quelle proposte dai soci; -----

- delibera le esclusioni dei soci proposte dal Consiglio direttivo; -----

L'assemblea straordinaria: -----

- approva eventuali modifiche allo Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; -----

- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci; -----

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti. -----

Ogni aderente all' associazione ha diritto ad un voto. -----

Art. 11 Il Consiglio direttivo -----

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri. Esso elegge al suo interno presidente, vice presidente, segretario e tesoriere. -----

Al consiglio direttivo è invitato permanentemente senza diritto di voto il presidente onorario dell'associazione, se nominato. -----

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. -----

I membri del direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Art. 12 Il Presidente e il presidente onorario -----

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. -----

Rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. -----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri in caso di impedimento o assenza di questo. -----

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. -----

Il presidente onorario è una carica onorifica ricoperta da persone segnalate dal consiglio all'assemblea per essersi distinti con al loro attività nel contribuire alla vita dell'associazione. -----

Il presidente onorario è nominato dall'assemblea e partecipa ai lavori del consiglio direttivo con diritto di parola e non di voto. Non è tenuto al pagamento della quota sociale. La sua nomina ha durata triennale rinnovabile. -----

Art. 13 Risorse economiche -----

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: -----

a) contributi degli aderenti; -----

b) contributi privati -----

c) - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o pro-

- getti; -----
d) donazioni e lasciti testamentari; -----
e) rimborsi derivanti da convenzioni; -----
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali -----

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. -----

I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'associazione, - non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all' associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. -----

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. -----

Art. 14 Bilancio -----

L'anno sociale e l'esercizio finanziario seguono l'anno solare, l'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il Consiglio direttivo procede alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per sottoporre all'approvazione il bilancio consuntivo dell'associazione. -----

Eventuali poste attive dovranno essere reinvestite nell'attività sociale. ----

Art. 15 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione -----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. -----

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa intervenuta, il patrimonio deve obbligatoriamente essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa. -----

Art.16 Clausola di mediazione -----

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa. -----

Art. 17 Disposizioni finali -----

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti. -----

F.to Pinto Domenico -----

F.to Lanzi Davide -----

F.to Buldrini Paola -----

F.to Bisi Luciano -----

F.to Gavioli Francesco -----

F.to Masi Roberto -----

F.to Aldo Fiori Notaio -----

colp

La presente Copia composta di n. 2 fogli

è conforme all'originale, e previa collazione

si rilascia PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Carpi, li 22 NOV. 2011

[Handwritten signature]



F.to Aldo Fiori Notaio
F.to Masi Roberto
F.to Gaviohi Francesco
F.to Elsi Luciano
F.to Bultrani Paola
F.to Lanzi Davide
F.to Pinto Domenico

zioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le dispo-
sizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti.
Art. 17 Disposizioni finali
autorizzato ai sensi della vigente normativa.
dinaria, sarà espletto un tentativo di conciliazione presso un organismo
civile o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia or-
dinaria.
Per eventuali controversie tra gli associati o tra questi e gli organi so-
cionali l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 1° della L.
662/1996 è salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa.
Art. 16 Clausola di mediazione
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 1° della L.
662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa.
Garanzioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
nata, il patrimonio deve obbligatoriamente essere devoluto ad altre or-
ganizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa interve-
nuta, i soci sono tenuti a restituire il patrimonio devoluto.
potrà essere designato uno o più liquidatori determinandone i
poteri.
sua causa l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i
poteri.
convocati in assemblea straordinaria. In caso di scioglimento per dual-
tismo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del pa-
trimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati
Art. 15 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione
Eventuali poste attive dovranno essere restituite nell'attività sociale.
sottoporre all'approvazione il bilancio consuntivo dell'Associazione.
retivo procede alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per
entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il Consiglio di-
sociale si riunisce in assemblea straordinaria il 31 dicembre di ogni anno.
L'anno sociale dell'Associazione segue l'anno solare, l'esercizio
Art. 14 Bilancio
per atto di morte.
cessione a titolo particolare, o a titolo universale, né
non crea diritti di prelazione o privilegi e l'associato non ha diritto di suc-
cessione a titolo particolare, né a titolo universale, né
Il versamento a titolo di partecipazione e, segretamente,
samento al patrimonio sociale.
richiesta di rimborso di quanto versato, l'Associazione a titolo di ver-
cesso o esclusione dall'Associazione, non può pertanto farsi luogo alla
di scioglimento dell'Associazione.
I versamenti non sono rivalutabili né rimborsabili in caso, né in caso